
Legge regionale 17 luglio 2009, n. 39

Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA.

(Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 24.07.2009)

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 50 dello Statuto della Regione Toscana;

considerato quanto segue:

1. La disciplina dell'organizzazione, delle competenze e del funzionamento del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LaMMA, di seguito denominato consorzio o, in alternativa, LAMMA, in quanto ente dipendente della Regione, rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

2. Nell'ambito del progetto di riorganizzazione del sistema degli enti e delle agenzie regionali risulta opportuno procedere alla revisione della disciplina contenuta nella legge istitutiva del LAMMA al fine di ottimizzarne l'organizzazione ed il funzionamento e al tempo stesso garantire un più elevato livello delle prestazioni dallo stesso erogate;

3. Gli obiettivi di cui al punto 2 vengono perseguiti attraverso:

a) una puntuale definizione delle attività del consorzio finalizzata a garantire maggiore chiarezza in ordine alle sue competenze;

b) la distinzione tra attività ordinarie ed attività straordinarie finalizzata a razionalizzare il sistema dei finanziamenti e la gestione del bilancio;

c) l'introduzione di uno strumento di programmazione che, sulla base degli indirizzi annuali della Giunta regionale, individui le prestazioni che il consorzio è tenuto ad espletare nel corso dell'anno di riferimento e ne garantisca il pieno e corretto svolgimento;

4. Poiché il ruolo del LAMMA si sostanzia nello svolgimento di attività a supporto delle attività istituzionali degli enti consorziati, che la finanziano interamente, si è esclusa la possibilità che il consorzio possa operare anche a favore di soggetti terzi non consorziati;

5. In merito alla composizione del consorzio, si prevede che allo stesso possano partecipare, oltre alla Regione ed al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), solo enti pubblici territoriali e di ricerca, con esclusione di soggetti privati; alla Regione è comunque riservata una partecipazione maggioritaria;

6. In considerazione dei contenuti delle attività svolte dal LAMMA, si è reso necessario attribuire competenze di natura scientifica, oltre che tecnico operative, al comitato tecnico, che viene così denominato comitato tecnico-scientifico, con funzioni di indirizzo e consulenza in merito agli aspetti tecnico-scientifici delle attività svolte dal consorzio; ciò ha peraltro implicato la revisione del sistema delle nomine dei relativi membri, che oltre ad essere coerente con quanto previsto dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), assicuri la presenza delle professionalità necessarie all'espletamento delle nuove competenze dell'organo;

7. Si è posta la necessità di prevedere una disposizione transitoria relativa al personale per

consentire l'adeguamento dell'assetto organizzativo del consorzio alle novità introdotte con la presente legge e la conseguente messa a regime.

si approva la presente legge

Art. 1

Oggetto della legge

1. La presente legge disciplina il consorzio "Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LaMMA", di seguito denominato consorzio o, in alternativa, LAMMA, già istituito ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 35 (Costituzione del Consorzio "Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LaMMA").

Art. 2

Natura giuridica e finalità del consorzio

1. Il LAMMA è un ente dipendente della Regione, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile.

2. Al consorzio possono partecipare, oltre alla Regione, il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), gli enti pubblici territoriali, *le Università (II)* e gli altri enti pubblici di ricerca operanti nei settori oggetto dell'attività del LAMMA.

3. Il consorzio svolge, senza scopo di lucro, le attività indicate all'articolo 4, a supporto delle attività istituzionali dei soggetti facenti parte del consorzio medesimo.

Art. 3

Quote di partecipazione e fondo di dotazione

1. Le quote di partecipazione dei singoli consorziati sono definite nella convenzione di cui all'articolo 6, comma 2. In ogni caso la quota di partecipazione della Regione al consorzio non può essere inferiore al 51 per cento.

2. Il fondo di dotazione del consorzio è costituito dai conferimenti effettuati dai consorziati in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione. Salvo quanto previsto al comma 3, il fondo è incrementato in conseguenza dell'ingresso di un nuovo consorziato od eventualmente diminuito in conseguenza del recesso o dell'esclusione di un consorziato, secondo le modalità stabilite dallo statuto.

3. Il nuovo consorziato può acquistare, con le modalità stabilite dallo statuto, le quote di partecipazione, o parte di esse, degli altri consorziati, restando invariata l'entità del fondo di dotazione.

Art. 4

Attività del consorzio

1. Il consorzio svolge, in raccordo con le competenti strutture degli enti consorziati e a supporto delle attività istituzionali dei medesimi, le seguenti attività:

- a) rilevazione, studio ed elaborazione dati nei settori della meteorologia, climatologia, idrologia e oceanografia, fornendo in particolare previsioni meteorologiche alla Regione;
- b) acquisizione e sviluppo di basi dati spaziali, creazione e diffusione di modelli finalizzati alla tutela dell'ambiente e del territorio;
- c) rilevazione, studio ed elaborazione dati e sviluppo basi dati finalizzate allo studio dei cambiamenti climatici e alla riduzione delle emissioni climalteranti;
- d) sviluppo delle basi dati geologiche e delle loro applicazioni per la tutela dell'ambiente e del territorio;
- e) innovazione e attività di ricerca nelle materie di cui alle lettere a), b), c), d) e sostegno dell'innovazione nei processi produttivi.

2. Le basi dati di cui al comma 1, sono integrate con il sistema informativo regionale e sono costituite e gestite dal consorzio nel rispetto degli indirizzi e delle direttive stabilite dalla Regione ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana"), ed ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

Art. 5

Piano annuale delle attività

1. Le attività di cui all'articolo 4, comma 1, sono svolte secondo quanto previsto nel piano annuale delle attività del consorzio e sono distinte in:

- a) attività ordinarie, finanziate con il contributo ordinario annuale della Regione e degli altri enti

consorziate, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a);

- b) attività straordinarie, richieste dagli enti consorziate in aggiunta alle attività ordinarie e finanziate con i contributi straordinari degli stessi consorziate richiedenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b).

2. Sono ordinarie le attività di interesse comune dei consorziate, aventi carattere continuativo e coerenti con gli atti della programmazione regionale, individuate negli indirizzi annuali di cui all'articolo 16.

3. Il piano annuale delle attività è elaborato dall'amministratore unico del consorzio sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 16 ed è adottato dall'assemblea dei soci; il piano è trasmesso, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, alla Giunta regionale che lo approva entro il 31 dicembre di ogni anno, dandone comunicazione al Consiglio regionale.

4. Nel corso dell'anno di riferimento, eventuali modifiche al piano annuale delle attività sono adottate dall'assemblea dei soci, su proposta dell'amministratore unico, ed approvate dalla Giunta regionale.

5. L'amministratore unico presenta alla Giunta regionale una relazione semestrale sull'avanzamento del piano secondo le indicazioni contenute nel piano stesso.

Art. 6

Atti costitutivi

1. Il Consiglio regionale approva la convenzione e lo statuto del LAMMA, su proposta della Giunta regionale che li predispone d'intesa con gli altri enti consorziate.

2. La convenzione specifica le attività del LAMMA, le modalità del raccordo operativo tra il LAMMA ed i soggetti che lo hanno costituito, le modalità di partecipazione di altri enti, le quote di partecipazione dei singoli consorziate, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Lo statuto contiene le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del consorzio, nonché quelle relative alle funzioni degli organi consortili; lo statuto disciplina altresì le modalità di ingresso ed i casi di esclusione o recesso dei consorziate.

4. Le previsioni dello statuto assicurano agli enti consorziate un controllo analogo a quello che gli stessi esercitano sui propri uffici.

5. Ai fini di cui al comma 4, lo statuto prevede che i principali atti di gestione del consorzio siano preventivamente comunicati alla Giunta regionale, oltre che agli altri enti consorziate; in relazione agli atti trasmessi, ove lo statuto non ne preveda l'approvazione da parte della Giunta regionale, la stessa può in qualsiasi momento impartire indirizzi al consorzio, sentiti gli altri enti consorziate.

6. Le eventuali modifiche della convenzione e dello statuto sono approvate dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previa acquisizione del parere favorevole dell'assemblea dei soci. Le modifiche concernenti ampliamenti e adeguamenti dell'oggetto sociale sono approvate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 in merito agli ambiti di attività del consorzio.

Art. 7

Organi del consorzio

1. Sono organi del LAMMA:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il comitato tecnico-scientifico;
- c) l'amministratore unico;
- d) il collegio dei revisori.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

Art. 8

Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è composta dai rappresentanti degli enti consorziate. Il numero dei voti spettante a ciascuno dei consorziate è proporzionale alla quota di partecipazione individuata dalla convenzione.

2. Il rappresentante della Regione in seno all'assemblea è il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato; in caso di impedimento dell'assessore delegato, il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente competente.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione fornisce al proprio rappresentante nell'assemblea del consorzio indicazioni di voto in merito ai punti individuati all'ordine del giorno.

4. Spetta all'assemblea:

- a) adottare il bilancio preventivo economico pluriennale e annuale;

- b) adottare il piano annuale delle attività del consorzio e sue eventuali modifiche in corso d'anno;
- c) adottare il bilancio di esercizio e la relazione di gestione;
- d) deliberare i regolamenti interni di funzionamento;
- e) approvare la pianta organica del consorzio;
- f) deliberare in ordine all'ingresso ed al recesso dei consorziati;
- g) deliberare sugli altri oggetti eventualmente riservati alla sua competenza dallo statuto;
- h) determinare le indennità e i gettoni di presenza spettanti agli organi consortili.

Art. 9

Comitato tecnicospicifico

1. Il comitato tecnico-scientifico ha funzioni di indirizzo, di proposta e consultive in merito agli aspetti tecnico-scientifici delle attività svolte dal consorzio; in particolare, il comitato:

- a) elabora indicazioni operative per garantire standard scientifici di alta qualità alle attività del consorzio, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 16 e del piano annuale delle attività del Consorzio;
- b) svolge attività di supervisione sull'attività scientifica del consorzio ed esprime valutazioni sui risultati conseguiti;
- c) esprime, per gli aspetti tecnico-scientifici di propria competenza, pareri su ogni oggetto ad esso sottoposto dall'amministratore unico.

2. Il comitato tecnico-scientifico è composto da tre membri esperti nelle materie di cui all'articolo 4 comma 1, nominati dal Presidente della Giunta regionale, di cui un membro su designazione degli enti pubblici di ricerca consorziati.

3. Ai membri del comitato tecnico-scientifico è riconosciuto un gettone di presenza per ogni giorno di riunione nella misura determinata dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera h), e, comunque, non superiore a euro 30,00. (1)

4. Alle riunioni del comitato tecnico-scientifico è invitato l'amministratore unico.

Art. 10

Il presidente del comitato tecnicospicifico

1. Il Presidente della Giunta regionale individua tra i membri nominati quello avente le funzioni di presidente del comitato tecnico-scientifico.

2. Il presidente del comitato tecnico-scientifico:

- a) svolge funzioni di rappresentanza scientifica del consorzio;
- b) convoca e presiede le riunioni del comitato tecnico-scientifico;
- c) formula pareri in merito ai contenuti e ai metodi scientifici delle attività svolte dal consorzio.

Art. 11

Amministratore unico

1. L'amministratore unico è nominato, ai sensi della l.r. 5/2008, dal Presidente della Giunta regionale sentiti gli enti pubblici di ricerca consorziati, tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili al consorzio per entità di bilancio e complessità organizzativa.

2. L'incarico di amministratore unico ha la durata di cinque anni e può essere rinnovato una sola volta; l'incarico può essere revocato dal Presidente della Giunta regionale, oltre che nei casi di cui all'articolo 15 della l.r. 5/2008, in caso di mancato conseguimento dei risultati previsti nel bilancio preventivo economico.

3. L'incarico di amministratore unico non è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. I dipendenti regionali sono collocati in aspettativa senza assegni e riammessi al termine dell'incarico nella medesima posizione giuridica ed economica in godimento prima della nomina quale amministratore unico del consorzio.

4. Il trattamento economico dell'amministratore unico è determinato dall'assemblea con riferimento agli emolumenti spettanti, ai sensi dei contratti collettivi, ai dirigenti regionali di ruolo, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e, comunque, in misura non superiore a quella del responsabile di area di coordinamento. *Tale trattamento economico è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo.* (2)

5. L'amministratore unico:

- a) rappresenta legalmente il LAMMA e ne cura la gestione tecnica e amministrativa, fatte salve le eventuali limitazioni previste nello statuto;
- b) predispone il piano annuale delle attività e il bilancio preventivo economico in conformità agli indirizzi della Giunta regionale di cui all'articolo 16;
- c) predispone il bilancio di esercizio;
- d) predispone tutti gli altri atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ai sensi dell'articolo 8, comma 4, e ne assicura l'attuazione;
- e) informa annualmente la Giunta regionale sull'attività del consorzio, tramite apposita relazione.

Art. 12

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (*Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE*), (6) nominati dal Consiglio regionale che ne individua anche il presidente.
2. Il collegio resta in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.
3. Il collegio delibera validamente anche con la presenza di due componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente; in assenza del presidente, prevale il voto del membro più anziano.
4. *Al Presidente e agli altri membri del Collegio dei revisori è corrisposta un'indennità annua pari rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.* (3)
5. Ai componenti il collegio dei revisori residenti in sede diversa da quella del consorzio è dovuto inoltre, quando si rechino alle sedute dell'organo di controllo, il rimborso delle spese in analogia a quanto previsto dalla normativa vigente per i dirigenti regionali.
6. Il collegio dei revisori verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, anche collaborando con l'amministratore unico, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.
7. Il collegio dei revisori controlla l'intera gestione, in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dal consorzio.
8. *Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza da parte dell'ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.* (7)
- 8 bis. *La relazione con la quale il collegio dei revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell'ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.* (8)
- 8 ter. *Il collegio dei revisori esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all'articolo 14 del d.lgs. 39/2010.* (9)
- 8 quater. *Il collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.* (10)
9. Il presidente del collegio relaziona annualmente ai soggetti partecipanti al consorzio sui risultati dell'attività del collegio medesimo.

Art. 13

Entrate finanziarie, contabilità e contratti (12)

1. *Le entrate finanziarie del LAMMA sono costituite:*
 - a) *dal contributo ordinario annuale della Regione e degli altri enti consorziati, determinato in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione, a copertura delle spese di funzionamento e delle attività ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);*
 - b) *dagli ulteriori contributi straordinari dei consorziati, a copertura delle attività straordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), e delle ulteriori spese di funzionamento ad esse relative.*
2. *Ai fini del conferimento del contributo ordinario annuale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), ciascun ente consorziato può mettere a disposizione il proprio personale, previa stipula di una convenzione con il LAMMA volta a definire le modalità della prestazione.*
3. *Il LAMMA è tenuto all'applicazione della vigente disciplina regionale in materia di attività*

contrattuale e di gestione del patrimonio.

Art. 14

Bilancio preventivo economico e bilancio di esercizio

1. Il bilancio preventivo economico annuale è adottato dall'assemblea dei soci entro il 30 novembre (5) dell'anno precedente a quello di riferimento, ed è trasmesso, assieme alla relazione del collegio dei revisori, alla Giunta regionale che lo approva, previo parere del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento.

2. Il bilancio di esercizio è adottato dall'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, ed è trasmesso alla Giunta regionale, corredato dalla relazione del collegio dei revisori. La Giunta regionale lo invia al Consiglio regionale *che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento*. (4)

3. Il bilancio preventivo economico si compone del conto economico, della nota integrativa e del piano annuale degli investimenti. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa ed è redatto secondo i principi di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. La struttura del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo economico si conforma allo schema deliberato dalla Giunta regionale.

4. Il bilancio preventivo economico è corredato da una relazione dell'amministratore unico che evidenzia i rapporti tra il piano annuale delle attività e le previsioni economiche.

5. Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione dell'amministratore unico che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.

6. L'eventuale risultato positivo di esercizio è accantonato a riserva; almeno il 20 per cento dell'accantonamento a riserva è reso indisponibile per ripianare eventuali perdite nei successivi esercizi; la restante parte dell'accantonamento a riserva può essere destinata ad investimenti o ad iniziative straordinarie per il funzionamento del consorzio previa autorizzazione dell'assemblea dei soci.

Art. 15

Personale

1. Il LAMMA ha un proprio ruolo organico a cui si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto della ricerca.

2. Le spese relative al personale a tempo indeterminato sono coperte con il contributo ordinario annuale della Regione e degli altri consorziati di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).

Art. 16

Indirizzi all'attività

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, approva indirizzi per l'attività del consorzio, sentiti gli altri enti consorziati e in coerenza con quanto disposto dalla vigente normativa e dagli atti della programmazione regionale.

2. Con la deliberazione di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce, altresì, le attività ordinarie di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 17

Relazione al Consiglio regionale

1. La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale sulle attività svolte dal consorzio e sugli obiettivi raggiunti, nonché sugli indirizzi che la Giunta intende impartire ai sensi dell'articolo 16.

Art. 18

Vigilanza

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione del consorzio e può disporre ispezioni mediante la nomina di uno o più ispettori scelti fra il personale regionale dirigente o fra il personale dirigente degli enti consorziati, al fine di verificare il regolare funzionamento del consorzio medesimo.

2. I poteri sostitutivi nei confronti degli organi del consorzio sono esercitati ai sensi delle disposizioni relative agli enti dipendenti contenute nella legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

3. La Giunta regionale, prima di procedere all'esercizio dei poteri di vigilanza, alla diffida del consorzio o alla nomina del commissario, ne dà tempestiva comunicazione agli altri soggetti consorziati.

Art. 19

Norma finanziaria

1. Agli oneri per il contributo ordinario della Regione, determinati per il 2010 in euro 1.500.000,00 si fa fronte con le risorse iscritte nella unità previsionale di base (UPB) 721 "Gestione corrente - Spese

correnti” della funzione obiettivo “Funzionamento enti ed agenzie regionali” del bilancio pluriennale 2009 – 2011, annualità 2010.

2. Agli oneri per il contributo ordinario della Regione per gli anni successivi, si fa fronte annualmente con legge di bilancio.

3. Sono fatti salvi gli ulteriori oneri assunti per la costituzione del fondo di dotazione, già previsti sulla base della normativa previgente.

Art. 20

Disposizioni transitorie

1. La dotazione organica del LAMMA è approvata dall'assemblea dei soci entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'espletamento delle procedure necessarie per l'assunzione del personale di cui al comma 1, e comunque non oltre quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale è messo a disposizione dagli enti consorziati secondo quanto specificato nella convenzione di cui all'articolo 6, comma 2.

3. Fino alla nomina dei membri del comitato tecnico-scientifico, rimane in carica il comitato tecnico di cui all'articolo 7 della l.r. 35/2005, svolgendo le funzioni di cui all'articolo 9 della presente legge.

4. L'amministratore unico ed il collegio dei revisori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza, svolgendo le funzioni, rispettivamente, di cui agli articoli 11 e 12.

Art. 21

Abrogazione

1. La legge regionale 23 febbraio 2005, n. 35 (Costituzione del “Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LaMMa”) è abrogata.

Note

1. Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art.65.
2. Periodo aggiunto con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art.66.
3. Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art.67.
4. Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art.68.
5. Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 16.
6. Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39, art. 15.
7. Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39, art. 15.
8. Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39, art. 15.
9. Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39, art. 15.
10. Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39, art. 15.
11. Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 29.
12. Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 30.